

ARTIGIANI E COMMERCianti: CONTRIBUTI NON DOVUTI SUL REDDITO DI CAPITALE

La Corte di Cassazione analizza il caso della contribuzione dovuta da parte di artigiani e commercianti e fa dietrofront rispetto alle precedenti opinioni, dando **torto alle pretese INPS** in materia.

Per l'Inps, infatti, l'imprenditore ha l'obbligo di versare i contributi calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa ai fini Irpef (art. 3**bis** Dl 384/1992), chiarendo con due circolari (102/2003 e 84/2011) di includere anche i redditi di capitale, quelli cioè derivanti da una partecipazione in una società srl senza alcun apporto di lavoro.

Secondo il **nuovo orientamento** della Cassazione (sentenza 21540/2019 del 20 agosto e sentenza 23790/2019 del 24 settembre), **i contributi previdenziali di artigiani e commercianti sono dovuti sul totale dei redditi d'impresa escludendo quelli da capitale.**

Quindi, nella base imponibile di una persona fisica, ai fini contributivi si tengono presenti esclusivamente le somme legate ad un'attività lavorativa. Gli eventuali utili derivanti dalla partecipazione in società dove non vi è nessun apporto di lavoro, non rilevano ai fini contributivi.

Per cui, la pretesa dell'Inps sui contributi relativi ad utili percepiti da una mera partecipazione in società di capitali è del tutto infondata.

Alla luce di questo nuovo orientamento, occorrerà una sentenza a sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione per fare chiarezza su come andare ad applicare la norma di legge in materia di contributi Inps.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it